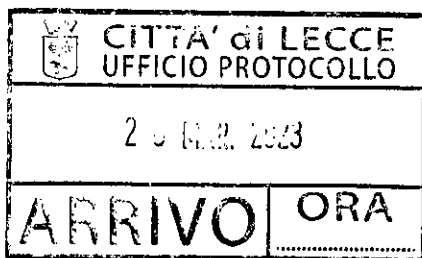




BENEMERITA

società cooperativa edilizia

piazzale Milano 4 – 73100 LECCE



Al Dirigente del Patrimonio
del Comune di Lecce
Dott. Raffaele Parlangeli
SEDE

PROTOCOLLO N. 0050498 del 20/03/2023 12:56:55 // ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Stampato il giorno 09/05/2023 da Maurizio Verre.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash: 6b125619b6c231f6593cd8a23c5b01cda4072e20a11c8e7e093af7631010a

La sottoscritta Teresa Donadeo, nata a Caserta il 10/05/1975, in qualità di legale rappresentante della “BENEMERITA Società Cooperativa Edilizia“, titolare della proprietà superficiaria dell’edificio residenziale sito in Lecce al Piazzale Milano n. 4 e degli antistanti locali garage (il tutto ricadente sulle aree censite in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 198, rispettivamente: Particella 201 - derivante dalla Particella 31 - e Particella 412 - derivante dalla Particella 62), giusta convenzione ai sensi dell’art. 35 della legge 865/1971 a rogito del notaio Biagio Di Pietro rep. n. 65115 del 11/07/1979 e successiva convenzione modificativa a rogito dello stesso notaio rep. 68931 del 17/03/1981, con la quale

premessi che

- a) la Cooperativa intende conseguire dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 18 della Legge 17/2/1992 n. 179 e ss.mm.ii. l’autorizzazione a cedere in proprietà individuale, a favore dei soci che ne hanno già ottenuto l’assegnazione in uso e godimento (e loro subentranti), gli alloggi e relative pertinenze realizzati usufruendo di agevolazioni pubbliche (concesse prima della data di entrata in vigore della stessa L. 179/1992, giusta mutuo INPS - già INPDAP - Posizione 71/2091 pratica n. 0182000700011740);
- b) l’Art. 18 comma 2 lett. C - punto 1 della medesima L. 179/1992 richiede all’uopo che sia modificata la convenzione comunale di concessione dell’area qualora non preveda l’assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione comunale per la determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
- c) gli atti a rogito del notaio Di Pietro sopra citati nulla dispongono al riguardo;

CHIEDE

di addivenire al perfezionamento della convenzione modificativa e di definizione dei prezzi di cessione di cui alla precedente lettera b), mediante la sottoscrizione di apposito atto pubblico a rogito del Notaio Maurizio Urselli di Leverano, previa adozione da parte del Consiglio Comunale della necessaria deliberazione autorizzativa e con spese ad esclusivo carico della Cooperativa stessa.

Ai fini della determinazione da parte del Comune dei prezzi di cessione degli alloggi in conformità ai criteri di legge, si allega alla presente dichiarazione-perizia rilasciata dal dott. Mirko Simone, Commercialista Revisore Contabile, attestante che il valore complessivo di costruzione dei 12 alloggi, delle relative pertinenze e alle parti comuni dell’edificio della “BENEMERITA Società Cooperativa Edilizia“, desunto dai dati del bilancio della stessa Società al 31/12/2021, è pari a €. 26.433,25 (euro

BENEMERITA società cooperativa edilizia
piazzale Milano 4 – 73100 LECCE



PROTOCOLLO N. 0050498 del 28/03/2023 12:36:56 // ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Stampato il giorno 09/05/2023 da Maurizio Verete.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash: 6b1a25619b6c231f5639c0b842c35b01c0ba807ee20a11cae7e093af7631010a

entiseimilaquattrocentotrentatre/25) per ciascuna delle 12 quote (comprensivi di alloggio, box auto
proporzionali diritti sulle parti comuni dell'edificio).

si allega:

copia dello Statuto della "BENEMERITA Società Cooperativa Edilizia", che già contempla la
possibilità di assegnazione degli alloggi in proprietà individuale;

Dichiarazione – perizia del dott. Mirko Simone.

Lecce, 17/03/2023

Il Presidente
Benemerita Soc. Coop. Edil.
DONADEO Teresa


BENEMERITA
Società Cooperativa Edilizia
P.le Milano, 4-73100 LECCE
C.F. e P.IVA: 03169620758

ALLEGATO "B" AL N° 1.713 DI RACCOLTA

S T A T U T O

della

"BENEMERITA - Società cooperativa edilizia"

con sede in Lecce

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Costituzione e denominazione

È costituita una Società Cooperativa sotto la denominazione

"BENEMERITA - Società cooperativa edilizia".

Art. 2

Sede

La Società ha sede nel Comune di Lecce.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o soppressi con semplice decisione dell'Organo amministrativo.

Art. 3

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacenti).

Con delibera dell'Assemblea dei soci la durata della Società potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4

Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio mutualistico senza fini di speculazione privata, intendendo far partecipare chiunque sia interessato e ne abbia i requisiti ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi nella propria attività ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione la Cooperativa è impegnata.

Art. 5

Oggetto sociale

La società ha lo scopo di acquisire terreni mediante l'acquisto diretto anche a mezzo di permuta o mediante l'assegnazione con diritto di proprietà o di superficie, per costruire sia direttamente in economia, sia concedendo cottimi ed appalti, case di tipo residenziale non di lusso e di acquistare case già costruite da assegnare in proprietà individuale e/o in locazione (proprietà indivisa) ai soci, facendo tutte le operazioni mobiliari, finanziarie ed immobiliari inerenti allo scopo sociale. E' consentito alla società di costruire al piano terra dei fabbricati locali destinati ad uso diverso dall'abitazione da assegnarsi anch'essi in proprietà ai soci, ovvero in locazione

ai soci e non soci. I locali destinati ad uso diverso dall'abitazione possono essere venduti nelle forme ed allo scopo di cui agli artt. 8 e 9 del T.U. sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1936 n. 1165.

La società potrà infine, provvedere all'amministrazione degli immobili e degli impianti sociali.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti terzi, non soci.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra indicate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e quanto altro necessario utile per la realizzazione diretta ed indiretta dei fini sociali.

La società potrà avvalersi dei contributi previdenziali dello Stato e della Regione, ai sensi delle leggi in vigore e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le altre che regolano o regoleranno la materia e quindi a scopo puramente indicativo e non tassativo, tra le altre, di quelle riportate nel T.U. sull'edilizia economica e popolare (R.D. 29 aprile 1938 n. 1165), dalla legge 14 febbraio 1963 N. 60 e successive modificazioni, integrazioni e proroghe, dalla legge 22 ottobre 1971 N. 865, dalla legge 5 agosto 1978 N. 457 e successive modifiche ed integrazioni e decreti delegati.

La società potrà concorrere ai bandi di prenotazione, di appalto e di interventi di edilizia residenziale pubblica e di gestione

di edilizia convenzionata e/o agevolata, da parte del Ministero dei lavori pubblici, delle Regioni, degli Istituti autonomi per le case popolari e di qualsiasi altro istituto o ente pubblico o privato previsto dalle leggi anche per la concessione di mutui a cooperative costituite fra lavoratori dipendenti ed ai bandi per alloggi destinati alla generalità dei lavoratori.

Potrà anche ricorrere ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito edilizio indipendentemente dal contributo dello Stato e della Regione per la costruzione di case popolari ed economiche non aventi caratteristiche di lusso.

La società potrà usufruire dei finanziamenti ed agevolazioni di leggi comunitarie, statali o regionali, presenti e future e di ogni altra disposizione applicabile.

La cooperativa può aderire, con deliberazione dell'organo amministrativo, ad organismi del movimento cooperativo: nazionale, regionale, provinciale e ad enti consortili aventi, scopi affini ed a società con identici scopi sociali.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 6

Numero dei Soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci cooperatori tutti coloro che aspirano a costruirsi la propria casa, e che siano in condizioni di realizzare lo scopo sociale previsto dallo statuto.

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 7

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore deve farne domanda all'organo amministrativo, dichiarando di obbligarsi all'osservanza e dell'atto costitutivo e dello statuto sociale; la domanda dovrà contenere:

- l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dall'assemblea;
- ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.

Per la prenotazione degli alloggi, verrà seguito l'ordine cronologico di adesione alla cooperativa, come risulta dal libro soci.

Per l'assegnazione dei singoli alloggi verrà seguito l'ordine

cronologico di adesione alla cooperativa, come risulta dal libro soci.

Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.

Sull'ammissione dei nuovi soci si pronuncia l'organo amministrativo, il quale esamina, nell'ordine in cui sono pervenute, le sole domande complete di tutte le indicazioni prescritte.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato.

Entro 15 (quindici) giorni dalla delibera di ammissione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione all'interessato.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di comunicazione di ammissione, il richiedente deve versare alla cooperativa la quota di capitale sociale.

In caso di mancato rispetto di tale termine, la cooperativa considera ritirata la domanda stessa.

I nuovi soci devono essere iscritti nel libro soci nell'ordine in cui n'è stata deliberata l'ammissione, entro 3 (tre) giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui sopra.

Art. 8

Obblighi dei soci

Il candidato, ammesso dall'organo amministrativo, non acquisterà

la qualità di socio, se non avrà pagato la tassa di ammissione ed almeno una quota sociale.

La tassa di ammissione sarà fissata anno per anno dall'organo amministrativo. Essa non è restituibile in nessun caso e va ad incrementare il fondo di riserva speciale.

L'organo amministrativo potrà stabilire a carico dei soci una quota mensile od annua per le spese di amministrazione.

Oltre l'obbligo di conferire la quota di capitale sociale sottoscritta nei termini e con le modalità stabilite dal presente statuto, i soci hanno anche quelli:

- di versare le quote di anticipo sul prezzo della proprietà nella misura e nei termini fissati dall'organo amministrativo;
- di pagare puntualmente il prezzo della proprietà loro assegnata nei termini fissati nell'atto di assegnazione e nel contratto di alienazione;
- di non apportare modifiche o varianti agli stabili e pertinenze, né imporre oneri o servitù senza il preventivo consenso scritto dell'organo amministrativo.

Anche dopo il pagamento del prezzo e la stipulazione del contratto di alienazione non possono essere apportate modifiche esterne agli stabili, né imposte servitù senza il consenso della società.

Art. 9

Diritti dei soci cooperatori

La qualità di socio conferisce tutti i diritti inerenti alla partecipazione societaria.

Art. 10

Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando le generalità del soggetto acquirente ed il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. È fatto salvo il diritto di recesso del socio, da esercitarsi con preavviso di almeno novanta giorni.

Art. 11

Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta)

giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte dell'Organo amministrativo, da effettuarsi con lettera raccomandata.

Art. 12

Perdita della qualità di socio e responsabilità dei soci cessati

La qualità di socio si perde:

- per recesso;
- esclusione;
- decesso.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società i successori del socio defunto.

Art. 13

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di recesso compete al socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso non può essere parziale.

Il socio potrà recedere dalla propria qualifica di socio e conseguentemente dall'assegnazione provvisoria dell'alloggio, comunicando all'organo amministrativo la volontà di recesso con lettera raccomandata con avviso di ritorno. Il recesso non avrà effetto fino a che la cooperativa non avrà trovato altro socio in sostituzione che abbia i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.

Per la sostituzione del socio, si dovrà attingere prima fra i soci di riserva, o in mancanza di questi, l'organo amministrativo potrà delegare il socio uscente alla ricerca del nuovo socio.

Il recesso avrà effetto a decorrere dalla data in cui il nuovo assegnatario avrà sottoscritto il verbale di assegnazione in sostituzione e ne avrà versato il corrispettivo nella misura fino a quel momento maturata. Fino a quando il recesso non avrà effetto, il socio resterà obbligato all'adempimento sottoscritto ed al pagamento degli importi alle scadenze dallo stesso previste.

Entro quindici giorni da quando il nuovo assegnatario avrà effettuato i versamenti, la cooperativa rimborserà al socio receduto ogni somma da lui versata senza interessi. Il socio recedente sarà tenuto a corrispondere integralmente alla cooperativa ogni importo per oneri spese derivanti dalla

esecuzione di eventuali opere richieste in variante rispetto al capitolato.

Art. 14

Esclusione del socio

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15

Morte del socio

In caso di morte del socio i suoi successori hanno diritto solo alla liquidazione della quota secondo le disposizioni contenute nel presente Atto, previa esibizione di idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 16

Liquidazione

I soci receduti o esclusi o i successori del socio deceduto hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Si applicheranno le norme di cui agli articoli 115 - 116 - 117 del T.U. 28 aprile 1938 N. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'Art. 2545quinquies, comma 3, del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'Art. 2545quinquies del Codice Civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE, CAPITALE SOCIALE,

ESERCIZI SOCIALI, RISTORNI

Art. 17

Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore pari al minimo consentito dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- e) da ogni accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri od investimenti costituiti da sussidi, contributi e premi governativi e/o previsti per legge;
- f) da tutti i beni mobili ed immobili acquistati a qualsiasi titolo dalla società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci.cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18

Capitale sociale

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito ed è suddiviso in quote di partecipazione.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La Società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli Artt. 2438 e seguenti, del Codice Civile.

In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata dell'Organo amministrativo.

Art. 19

Esercizi sociali

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo

richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo amministrativo e i Sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli Artt. 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali.

L'utile netto sarà in via preliminare ed obbligatoriamente così destinato:

- a riserva legale nella misura non inferiore al minimo consentito dalla legge;

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura minima e con le modalità previste dalla legge.

Il restante potrà essere destinato, a discrezione dell'Assemblea:

- a) a riserva indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'Art.

12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904;

- b) ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) a riserva straordinaria;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le Cooperative a mutualità prevalente ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui alle lett. a) e b) dell'Art. 2514 del Codice Civile.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare la totalità degli utili a riserva indivisibile - ai sensi e per gli effetti dell'Art. 12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904 - previo assolvimento delle destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

Art. 20

Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI

Art. 21

Competenze

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- la nomina dell'Organo amministrativo;
- la struttura dell'Organo di controllo e la nomina dei membri, ove l'istituzione di tale Organo sia imposta per legge o sia liberamente scelta dalla Società;
- le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente atto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione in caso

di aumento del capitale sociale a pagamento;

- la delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci non accolte dagli amministratori;

- la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;

- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società e alla sua revoca, così come la nomina, la revoca e la sostituzione dell'Organo di liquidazione, la scelta dei criteri di svolgimento della liquidazione;

- il trasferimento della sede della Società in altro Comune;

- la decisione in ordine all'esclusione del socio.

Hanno diritto di concorrere alle decisioni dei soci coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che siano in regola con il versamento delle quote sociali.

Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche, ove ammessi, possono essere attribuiti più voti ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

Le decisioni dei soci sono prese in seduta assembleare con il metodo collegiale o in alternativa mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e dal Atto. In ogni caso le decisioni dei soci devono essere adottate nel rispetto del metodo

assembleare qualora abbiano ad oggetto le materie indicate dall'Art. 2479 comma 2, numeri 4) e 5), del Codice Civile, quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dallo Atto.

Le decisioni dei soci dovranno essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 22

Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, nonchè ogni qual volta sia convocata dall'Organo amministrativo di propria iniziativa o su istanza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti complessivamente esercitabili al suo interno, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Atto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzianti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio ovvero anche da altro membro del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o anche in altro luogo purchè in Italia, con avviso affisso presso i locali della sede sociale o, in alternativa, fatto pervenire agli aventi diritto ad intervenire non meno di otto

giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con qualunque mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, compresi il fax e la posta elettronica, inviati al recapito indicato per iscritto alla Società, o la raccomandata a mano, purchè in quest'ultimo caso si acquisisca la firma del destinatario per ricevuta.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista anche una data ulteriore di seconda convocazione - che in ogni caso non potrà coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima - per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Ogni socio a cui spetti il diritto di voto ha diritto di intervenire in Assemblea, con facoltà di farsi rappresentare da altri soggetti, purchè soci aventi diritto al voto appartenenti alla medesima categoria, previo conferimento di delega scritta da conservarsi agli atti della Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco, nè può essere conferita a membri dell'Organo amministrativo, dell'Organo di controllo ove nominato o dell'Organo di liquidazione. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee. Il rappresentante non può farsi sostituire nè può rappresentare per delega più di un socio.

L'Assemblea debitamente convocata è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti i soci che rappresentano la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti;

il tutto fatte salve le eventuali norme di legge o del presente atto che prevedano quorum più elevati.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti in proprio o per delega tutti i soci e siano presenti o informati della riunione tutti i membri dell'Organo amministrativo o dell'Organo di liquidazione e dell'Organo di controllo, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione. A tal fine i membri degli Organi anzidetti che non partecipano personalmente all'Assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti in discussione e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei

presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni nonché verificare e constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento.

L'Assemblea approva le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni assembleari devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Il verbale deve contenere la data dell'Assemblea, l'esito degli accertamenti fatti dal Presidente in merito alla regolarità della costituzione, all'identità e alla legittimazione dei presenti e alle modalità e ai risultati delle votazioni, nonché - dietro loro richiesta - le dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno; deve in particolare indicare, eventualmente anche per allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascun socio intervenuto personalmente o per delega, con l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti rispetto alla decisione.

L'Assemblea delibera:

- in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto;

- in seconda convocazione, a maggioranza dei soci presenti;
il tutto fatte salve le eventuali norme di legge o del presente

Atto che prevedano quorum più elevati.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere predisposto

il foglio presenze.

Art. 23

Metodo per consultazione scritta

o consenso espresso per iscritto

Ove sia consentito dalla legge e dal presente Statuto, in alternativa rispetto al metodo assembleare i soci possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Per le decisioni da adottarsi mediante consultazione scritta la proposta di decisione viene predisposta dall'Organo Amministrativo o da almeno un terzo dei soci, indicando l'oggetto della decisione e le relative ragioni, il termine entro il quale la decisione deve formarsi ed apponendovi la propria sottoscrizione. La proposta deve sempre essere comunicata per iscritto a tutti i soci, all'Organo amministrativo o di Liquidazione e all'Organo di controllo ove nominato, a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo fax o posta elettronica. Il socio interpellato esprime il proprio voto per iscritto apponendo la propria sottoscrizione in calce al documento ricevuto o approvandolo per iscritto in altro modo, ritrasmettendo la relativa documentazione al soggetto proponente entro il termine indicato nella proposta a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo fax o posta elettronica e dandone altresì notizia alla Società; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario. La

decisione si intende approvata laddove risultino pervenute al
proponente nel termine da lui indicato le comunicazioni recanti
il voto favorevole di un numero di soci pari almeno a quello
prescritto dalla legge o dal presente Statuto per la
corrispondente delibera assembleare.

Per le decisioni da adottarsi mediante consenso espresso per
iscritto ciascun socio esprime il proprio voto senza preventiva
e formale interpellanza da parte dell'Organo Amministrativo o
degli altri soci. Il consenso viene espresso mediante la
sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza
l'argomento oggetto della decisione, trasmesso alla Società a
mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo fax o posta elettronica.

La decisione si intende approvata laddove risultino pervenute
alla Società le comunicazioni recanti il consenso favorevole di
un numero di soci pari almeno a quello prescritto dalla legge o
dal presente Statuto per la corrispondente delibera assembleare.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto
esclusivamente dei consensi pervenuti alla società entro 10
(dieci) giorni successivi al ricevimento da parte della stessa
società del primo consenso.

Tanto in caso di consultazione scritta che in caso di consenso
espresso per iscritto la decisione così formata deve essere
comunicata a tutti i soci, all'Organo amministrativo o di
Liquidazione e all'Organo di controllo, ove nominato, e deve
essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei

soci ai sensi dell'Art. 2478 del Codice Civile indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

TITOLO VI

Organo amministrativo

Art. 24

Composizione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a undici membri, secondo quanto stabilito all'atto della nomina. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti solo tra i soci cooperatori; il Consiglio di Amministrazione nominerà al suo interno il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dai soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni, oltrechè per scadenza

del periodo di durata per il quale sono stati nominati, in ogni altra ipotesi prevista dalla legge, ed in particolare per rinuncia, decadenza o revoca dall'incarico, con esclusione in quest'ultimo caso di ogni diritto al risarcimento del danno anche se la revoca è fatta senza giusta causa.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, purchè debitamente documentate, nonchè il compenso eventualmente stabilito all'atto della loro nomina. Gli Amministratori sono dispensati dal dare cauzione.

Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia e di estrarne copia a proprie spese.

Per tutto quanto non diversamente disposto dai presenti patti sociali si applicano agli Amministratori le norme in materia di Consiglio di Amministrazione dettate per la Società per azioni.

Art. 25

Poteri

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione tanto ordinaria che straordinaria della Società e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quanto dalla legge o dal presente atto riservato alla competenza dei soci nonchè per le limitazioni eventualmente disposte all'atto della nomina.

Entro i suddetti limiti la firma sociale, e dunque la rappresentanza della Società nei confronti di terzi e in giudizio per tutti gli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o - in caso di sua assenza o impedimento - al Vice presidente, la cui firma fa prova dell'impedimento del Presidente stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'Art. 2381 comma 4, del codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più Amministratori Delegati scelti tra i suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Nel rispetto delle limitazioni come sopra eventualmente previste, l'Organo amministrativo ha pertanto facoltà:

- di procedere ad acquisti, permuta e alienazioni mobiliari e immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui anche ipotecari; all'acquisto di altre aziende o Società, costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento;
- di fare qualsiasi operazione presso Banche, Istituti di credito ed ogni altro Ufficio Pubblico o Privato, effettuando tutte le operazioni tanto di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ivi compreso il rilascio di garanzie fideiussorie ed il consenso a costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni, rinunzie e riduzioni di ipoteche,

trascrizioni e annotamenti di ogni specie, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari ed ogni altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità;

- di conferire incarichi e nominare procuratori alle liti per azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione, comprese le azioni in revocazione, compromessi, transazioni, anche nominando arbitri anche amichevoli compositori;
- di nominare institori o procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

Art. 26

Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale per le materie indicate dall'Art. 2475, comma quinto, del Codice Civile nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in Italia, dal Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente eventualmente nominato - quando previsto dalla legge o dal presente atto e quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri, con avviso affisso presso i locali della sede sociale o, in alternativa, fatto pervenire a tutti i Consiglieri, nonchè ai membri dell'Organo di controllo ove nominato, non meno di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare una

tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, compresi il fax e la posta elettronica inviati al recapito indicato per iscritto alla Società o la raccomandata a mano, purchè in quest'ultimo caso si acquisisca la firma del destinatario per ricevuta. In caso di validi motivi di urgenza il termine per la convocazione della riunione è ridotto a tre giorni.

La riunione del Consiglio debitamente convocata è validamente costituita quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri in carica. In ogni caso, in mancanza delle formalità suddette, il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente eventualmente nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio nomina un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio, fermo restando che il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione in più luoghi audio e/o video collegati, secondo le disposizioni dettate dal presente atto per lo svolgimento con analoghe modalità delle riunioni Assembleari. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente adottate qualora consti il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione accolta dal Presidente.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27

Composizione e poteri

Nei casi di cui all'Art. 2543 del Codice Civile e più in generale ogniqualvolta sia obbligatorio per legge o liberamente deciso dai soci, sarà nominato un Organo di controllo, composto di soggetti aventi i requisiti di legge, al quale spetterà il controllo sull'amministrazione e la revisione legale dei conti. A tal fine esso vigilerà sull'osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci e delle scritture contabili.

L'Organo di controllo è costituito da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti ed opererà in conformità a quanto disposto dagli Artt. 2397 e ss. del Codice Civile. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente atto in materia di Consiglio di Amministrazione.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria con

decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata ad un Revisore Unico o ad una Società di revisione aventi i requisiti di legge.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un Revisore Unico o ad una Società di revisione qualora la Società raggiunga i limiti dimensionali che lo rendono obbligatorio per legge. Si applicano in proposito per quanto non diversamente disposto le disposizioni in tema di Società per azioni e quelle di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

I Sindaci o il Revisore durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi non sono revocabili se non per giusta causa. I soci determinano la retribuzione annuale ad essi spettante.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28

Cause di scioglimento

La Società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'Art. 2484 Codice Civile; nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'Art. 2522 Codice Civile; nonchè per la perdita del capitale sociale. In caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti tra i soci cooperatori, determinandone i poteri.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 29

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 30

Principi di mutualità,

indivisibilità delle riserve e devoluzione

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi

eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 31

Controversie

Competente in via esclusiva in materia di controversie inerenti allo svolgimento dei rapporti sociali è l'Autorità giudiziaria nel cui circondario è posta la sede della Società.

Art. 32

Rinvio

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal presente atto, dal titolo VI, Capo I del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla Società a responsabilità limitata, ai sensi del combinato disposto degli Artt. 2519, comma 2, e 2522, comma 2, del Codice Civile.

F.to MODUGNO Luigi

" MAURIZIO URSELLI NOTAIO (Vi è l'impronta del sigillo)===

=====

=====

=====

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

stampato il giorno 09/05/2023 da Maurizio Vetere.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii, di originale digitale

Hash (Sha256):918cf251f65e39cdd842c3c5b816cba48f2ee26b41c3ef7e8f93af7f6318f10a

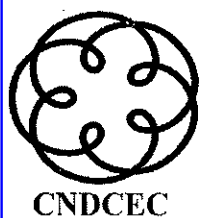
PROTOCOLLO N. 0050498 del 20/03/2023 12:56:55 // ENTRATA

Copia Cartacea di Originale Digitale.

Stampato il giorno 09/05/2023 da Maurizio Vettore.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.

Hash (b1b256)9b0d231f6e93cdd842c3b01fcb4872ee20b41c3e7e8f93af7f6310f10a



SIMONE Mirko

DOTTORE COMMERCIALISTA
Revisore Contabile

SMN MRK 74C25 E506R
P.IVA 03686640750

Io sottoscritto SIMONE Mirko nato a Lecce il 25/03/1974, domiciliato in Lecce alla via C. Abba n. 34, C.F.: SMN MRK 74C25 E506R, P.IVA 03686640750, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce con il numero 1701 dal 10/01/2003, ed iscritto al Registro dei Revisori Contabili con il numero 129099 dal 09/04/2003 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che, ai sensi della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 18, comma 2, lettera c), p.to 1) il valore complessivo dell'intero patrimonio immobiliare della BENEMERITA Società Cooperativa Edilizia, con sede in Lecce al piazzale Milano n. 4 - C.F. e P.IVA 03169620758, come risulta dalle scritture contabili al 31/12/2021, è pari ad €. 317.199,00 (euro trecentodiciassettemilacentonovantanove/00).

Il prezzo di cessione ai soci già assegnatari in godimento è costituito dal valore delle singole unità immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato al 31/12/2021 è pari ad €. 26.433,25 (euro ventiseimilaquattrocentotrentatre/25) comprensivo di n. 1 appartamento e n. 1 box auto.

Lecce, 07/03/2023

In fede



PROTOCOLLO N. 0050498 del 20/03/2023 12:56:55 // ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Stampato il giorno 09/05/2023 da Maurizio Vetere.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash (sha256)9f8dc231f6ce9acdd842c3bb1fcb48f7ae2b041c3e7e8f93af7f6318f10a